

**PARERE 11 APRILE 2018**  
**265/2018/I/EFR**

**PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE RECANTE MODIFICA DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 11 GENNAIO 2017, IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014<sup>a</sup> riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 ottobre 2011, EEN 9/11;
- il rapporto dell’Autorità “Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica” 10 luglio 2014, 337/2014/I/efr;
- il rapporto dell’Autorità “Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica” 29 giugno 2015, 309/2015/I/efr;
- la memoria per l’audizione dell’Autorità presso la 10a Commissione industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica 28 settembre 2015, 450/2015/I/efr;
- il rapporto dell’Autorità “Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica” 14 luglio 2016, 405/2016/I/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2016, 557/2016/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 710/2016/E/efr;
- il parere dell’Autorità 22 dicembre 2016, 784/2016/I/efr (di seguito: provvedimento 784/2016/I/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 292/2017/E/efr (di seguito: deliberazione 292/2017/E/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 435/2017/E/efr (di seguito: deliberazione 435/2017/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 514/2017/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 634/2017/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2018, 139/2018/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11708, (di seguito: comunicazione del 5 aprile 2018) con cui è stato trasmesso all’Autorità lo schema di decreto recante la modifica del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in materia di titoli di efficienza energetica (di seguito: schema di decreto).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012, in materia di titoli di efficienza energetica (di seguito anche: certificati bianchi o TEE) ha, tra l’altro, previsto:
  - all’articolo 4, comma 5, che *“con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015, sono determinati gli obiettivi nazionali [di risparmio energetico] per gli anni successivi al 2016”*;
  - all’articolo 6, comma 2, che *“con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...] decreto, si provvede all’adeguamento, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2011,*

*delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi [...]*”;

- il decreto legislativo 102/2014, all’articolo 7, comma 5, ha previsto che i “*Ministeri [dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,] provvedono, sentita l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni dall’emanazione del [medesimo] decreto ad aggiornare le linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012*” di cui al precedente punto;
- l’Autorità, con il provvedimento 784/2016/I/efr, ha rilasciato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 102/14, parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, a condizione che venissero implementate alcune variazioni, ivi segnate con lettere da a) a j), e suggerendo di valutare ulteriori modifiche, integrazioni puntuali o elementi di dettaglio, ivi declinate nell’*Allegato A*;
- a seguito del parere di cui al precedente punto il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in parola è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 3 aprile 2017 ed è entrato in vigore il giorno successivo a tale data, recependo solo alcune delle variazioni e delle modifiche riportate dall’Autorità;
- l’Autorità ha inoltre espresso, in alcuni casi anche in precedenza, propri pareri e valutazioni in merito a possibili evoluzioni del meccanismo dei TEE e all’adeguamento delle regole applicative e delle Linee guida vigenti, nei Rapporti annuali recanti “*Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica*”, nell’ambito dell’audizione presso la 10a Commissione industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica in data 28 settembre 2015 nonché nella relazione finale “*Resoconto dell’indagine conoscitiva relativa all’andamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)*” - approvata con deliberazione 292/2017/E/efr - con cui è stata chiusa l’indagine conoscitiva finalizzata a valutare l’opportunità dell’adeguamento delle modalità di determinazione del contributo tariffario ai fini di aumentare l’efficienza del meccanismo.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione del 5 aprile 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato all’Autorità lo schema di decreto recante la modifica del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, al fine di acquisirne il parere previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dal decreto legislativo 102/2014;
- lo schema di decreto di cui al precedente punto modifica alcuni aspetti del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 al fine di “*rendere possibile o comunque favorire l’adempimento degli obblighi a carico dei soggetti obbligati, dare stabilità al mercato ed interrompere i continui aumenti dei prezzi*” di scambio dei TEE

riscontrati. Nel merito, secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa dello schema, tali modifiche attengono:

- *“aspetti tecnici o metodologici in grado di promuovere l’offerta di nuovi risparmi e semplificare le istruttorie in capo al Gestore dei Servizi Energetici”* (di seguito: GSE);
  - *“modalità di adempimento da parte dei soggetti obbligati, in particolare in termini di maggiore flessibilità temporale”*;
  - *“la regolazione economica del mercato centralizzato [dei TEE] in modo più efficace rispetto alla situazione attuale”* e *“assicurare il necessario equilibrio tra domanda e offerta”* di TEE;
- più in dettaglio, come si evince anche dalla medesima relazione illustrativa, lo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico prevede, tra l’altro:
    - a) in merito al riconoscimento dei certificati bianchi da parte del GSE, la variazione della *baseline* di riferimento da considerarsi per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti per effetto di interventi di sostituzione e il corrispondente adeguamento della vita utile di essi, con contestuale aggiornamento dell’elenco, ancorché non esaustivo, delle tipologie di interventi ammissibili (articolo 1, commi a), c) e j));
    - b) la previsione di dilazione della data entro cui verificare la coerenza tra risparmi energetici certificati e gli obiettivi di risparmio ed eventualmente aggiornare questi ultimi (articolo 1, comma b));
    - c) l’aggiornamento delle disposizioni relative ai progetti che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici (articolo 1, comma d));
    - d) la revisione delle disposizioni in materia di cumulabilità di TEE e incentivi (articolo 1, comma e));
    - e) in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 1, comma f)):
      - la previsione che la determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario riconosciuto), di competenza dell’Autorità, sia *“effettuata secondo modalità definite dall’Autorità [...] in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontato sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, nonché con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”*;
      - che, *“a decorrere dalle sessioni [di annullamento dei TEE ai fini dell’adempimento degli obblighi di risparmio energetico] successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l’adempimento degli obblighi [...] per il 2020, il valore massimo”* del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti è posto pari a 250 €TEE. Tale valore *“tiene conto dell’entità media degli investimenti sostenuti nell’ambito degli interventi per i quali è pervenuta, negli ultimi anni, richiesta di incentivazione”*;
      - che *“in considerazione del fatto che i quantitativi di certificati bianchi disponibili entro il 31 maggio 2018 risultano superiori ai quantitativi*

*necessari per adempiere agli obblighi minimi previsti per l'anno 2017 [...] i volumi di certificati bianchi scambiati ad un valore superiore a 250 euro nelle sessioni di scambio valide per l'anno d'obbligo corrente che siano successive all'entrata in vigore del presente decreto [...] non concorrono alla determinazione del contributo tariffario valido per la copertura dei costi" sostenuti dai distributori adempienti;*

- f) in merito alla verifica del conseguimento degli obblighi e alle sanzioni, la possibilità per le imprese soggette agli obblighi di conseguire la quota minima di obiettivo al primo anno già prevista dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e di completare tale obiettivo nel biennio successivo anche per gli anni d'obbligo successivi al 2016 (articolo 1, comma g));
- g) l'obbligo di comunicazione al Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) di informazioni societarie da parte dei partecipanti al mercato maggiormente dettagliate e della loro pubblicazione (articolo 1, comma h));
- h) in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 1, comma i)):
- la previsione che il GSE emetta a favore delle imprese soggette agli obblighi di certificati bianchi *"non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica"* (di seguito: TEE non derivanti da progetti) *"ad un valore unitario di 260 euro"*;
  - che *"a favore di ciascun soggetto obbligato"* possa *"essere ceduto un ammontare massimo di"* TEE non derivanti da progetti *"pari al volume necessario al raggiungimento degli obblighi minimi di cui all'articolo 14, comma 3"* del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e che *"a tal fine il GME comunica su richiesta al GSE l'ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato"*;
  - che i TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE *"nel periodo antecedente al 1 giugno 2018 in deroga a quanto previsto all'articolo 11, comma 2,"* del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 abbiano *"diritto ad un valore massimo di riconoscimento posto pari a 250 euro"* ciascuno;
  - che i TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE ai sensi di quanto sopra non possano essere oggetto di successiva negoziazione da parte dell'impresa e siano *"automaticamente annullati ai fini del conseguimento dell'obbligo [...] nella prima sessione di annullamento utile successiva al loro rilascio"* e che, allo scopo, siano *"contraddistinti da una specifica tipologia"*;
  - la facoltà per i soggetti che acquistano tali TEE di *"riscattare dal GSE [...] tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisto, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti"*. Prevede inoltre che tale riscatto *"avviene a decorrere dal 1 aprile di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1; è possibile esclusivamente entro 24 mesi dalla data di acquisto; non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi"* e che, *"decorsa infruttuosamente"* la scadenza dei 24 mesi dalla data di acquisto, *"i proventi*

*delle vendite [...] accantonati dal GSE contribuiscono a diminuire l'onere per l'adempimento agli obblighi”;*

- la previsione della pubblicazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, da parte del GSE e previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico di una guida operativa ai fini dell'attuazione dell'emissione di TEE non derivanti da progetti e della comunicazione bimestrale, da parte del GSE allo stesso Ministero, dell'ammontare dei TEE siffatti emessi, dei soggetti beneficiari e degli eventuali TEE oggetto di riscatto;
- i) *“l'approvazione delle tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata”* e l'applicazione delle modifiche a *“tutti i progetti presentati ai sensi del”* decreto interministeriale 11 gennaio 2017 (articolo 2).

#### **RITENUTO CHE:**

- gli interventi di modifica del quadro normativo del meccanismo dei TEE debbano assicurarne l'efficace funzionamento, anche al fine di ridurre gli oneri generali applicati ai clienti finali del settore dell'energia elettrica e del gas naturale;
- a tale fine, sia essenziale che tali interventi non creino disequilibri economico-finanziari in capo ai distributori e che, in particolare, l'introduzione di strumenti di flessibilità sia efficace al fine di risolvere strutturalmente la scarsità di offerta di TEE.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- rilasciare, anche in coerenza con l'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e con l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 102/2014, parere favorevole in merito allo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con la comunicazione del 5 aprile 2018, a condizione che venga considerato quanto esposto nel prosieguo;
- segnalare che:
  - in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 1, comma f), dello schema di decreto), sia necessario espungere la previsione di tenere conto dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali dai criteri per la determinazione del contributo tariffario riconosciuto, lasciando inalterata la relativa formulazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017. Ciò poiché è concreto il rischio che tali prezzi siano poco rappresentativi del valore dei TEE rispetto agli scambi effettuati nel mercato organizzato (come da ultimo segnalato nel corso del procedimento che si è concluso con la deliberazione 435/2017/R/efr); per questo motivo, l'attuale formula di determinazione del contributo tariffario riconosciuto tiene conto – mediante ponderazione dei contributi degli ultimi due anni - delle quantità degli scambi di TEE, sia tramite mercato che tramite bilaterali, ma non dei prezzi degli scambi tramite accordi bilaterali. Peraltro gli operatori che hanno partecipato alla consultazione (nell'ambito del procedimento che ha

- portato alla determinazione della formula di determinazione del contributo tariffario riconosciuto) hanno sostanzialmente concordato con l'Autorità nel ritenere maggiormente opportuno continuare a tenere conto, al più, dei volumi degli scambi avvenuti tramite accordi bilaterali;
- in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 1, comma i), dello schema di decreto):
    - a) l'introduzione della possibilità di ricorrere a TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE, ai fini dell'adempimento degli obblighi minimi in ciascun anno, possa fare sì che una parte degli obiettivi di efficienza energetica non sia coperta da risparmi reali anche dopo il biennio previsto per il riscatto, con conseguente ambiguità o difficoltà nella rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti dal paese. Inoltre, tale maggiore flessibilità da parte dei distributori, se non opportunamente monitorata e regolata, potrebbe permettere ai medesimi di adottare strategie per ottenere profitti a scapito del costo del meccanismo;
    - b) sia necessario esplicitare le motivazioni sottostanti la scelta del valore di 260 €/TEE per il corrispettivo da erogarsi al GSE per l'emissione di TEE non derivanti da progetti. Ciò in particolare al fine di valutare se il differenziale di prezzo rispetto al contributo unitario massimo possa essere sufficiente per incentivare il distributore a effettuare interventi di risparmio energetico o acquistare TEE dai soggetti volontari anziché ricorrere ai TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE;
    - c) sia necessario dettagliare quale sia la quantità massima di TEE non derivanti da progetti che può essere emessa ogni anno, modificando il disposto indicato nello schema di decreto. In particolare si ritiene opportuno che la quantità di TEE non derivanti da progetti che ciascun distributore può richiedere al GSE sia pari, per ciascun anno, alla differenza tra il proprio obiettivo minimo aggiornato e i TEE già nella sua disponibilità, calcolata alla data del 1° aprile. Ciò al fine di non limitare la possibilità ai distributori di ricorrervi completamente, pur circoscrivendo la possibilità di arbitraggi;
    - d) sia altresì necessario chiarire alcuni aspetti relativi alle modalità di riscatto dei TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE con TEE generati attraverso la realizzazione di progetti, peraltro oggetto delle necessarie specifiche guide operative da parte dello stesso Gestore, e, in particolare, ai termini temporali entro cui sia possibile effettuare tale riscatto;
    - e) al fine, in generale, di minimizzare gli oneri sui clienti finali sia necessario neutralizzare i potenziali benefici economici per i distributori che riscattino TEE non derivanti da progetti per effetto della differenza tra il prezzo di riscatto e la valorizzazione dei titoli acquisiti allo scopo, pur agevolando il riscatto dei TEE non derivanti da progetti utilizzati. Si ritiene necessario, altresì, definire specifiche modalità di utilizzo dei proventi nelle disponibilità del GSE dopo l'emissione di tali TEE, affinché tale gettito possa essere utilizzato, fin dal primo anno, per minimizzare l'onere sui clienti finali dei certificati bianchi, pur con l'esigenza di essere utilizzabile in caso di riscatto;

- suggerire inoltre, a complemento di quanto richiamato nei precedenti punti, di valutare i seguenti elementi di dettaglio o ulteriori modifiche e integrazioni puntuali:
  - gli effetti della modifica delle regole di determinazione dei consumi energetici di *baseline* con cui confrontare i consumi a valle dell'effettuazione degli interventi di sostituzione e delle relative quantità di TEE emesse, al fine di evitare di trattare in modo differenziato interventi analoghi effettuati o oggetto di certificazione prima o dopo dell'entrata in vigore di tali variazioni ovvero di dover rettificare metodologie di misura dei risparmi energetici presentate ai sensi del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e già approvate;
  - gli effetti dell'aumento a due anni del periodo di tempo a disposizione dei distributori per completare i propri obblighi annui senza essere sanzionati, avendo ottenuto il 60% di essi entro il primo anno, pur risolvendo un'anomalia già segnalata dall'Autorità nella relazione finale approvata con deliberazione 292/2017/E/efr, sono, almeno a breve termine, marginali rispetto all'esigenza di ottemperare entro l'anno d'obbligo 2018 l'ingente residuo dell'anno d'obbligo 2016;
  - in merito all'obbligo di comunicazione da parte del GME di maggiori informazioni societarie sui partecipanti ai mercati dei TEE, la previsione di appositi obblighi conoscitivi a carico di questi ultimi, al fine di evidenziare interrelazioni societarie tra tali partecipanti (e, in particolare, tra soggetti volontari e società di distribuzione) nonché un esplicito mandato al GME di monitoraggio;
  - l'esigenza di specifiche informative da parte del GSE (già segnalate dall'Autorità nell'ambito del parere di cui al provvedimento 784/2016/R/efr) in merito alle stime di disponibilità di TEE (e, in particolare, le quantità di TEE richiesti e non emessi, la percentuale di rigetti, l'incidenza stimata dei contenziosi, etc.), anche in considerazione delle previsioni riportate nello schema di decreto di quantitativi "*disponibili entro il 31 maggio 2018 [...] superiori ai quantitativi necessario per adempiere agli obblighi minimi previsti per l'anno 2017*".

**RITENUTO, INFINE:**

- che l'adozione del presente provvedimento rientri tra gli atti adottabili dall'Autorità in regime di *prorogatio*, in considerazione dell'esigenza di fornire tempestivamente ai Ministri competenti il parere dell'Autorità sullo schema di decreto in parola



## **DELIBERA**

1. di rilasciare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 102/2014, parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con la comunicazione del 5 aprile 2018, a condizione che sia considerato quanto di seguito esposto;
2. con riferimento allo schema di decreto di cui al precedente punto, di segnalare, in particolare, che sia necessario:
  - a) espungere la previsione di tenere conto dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali dai criteri per la determinazione del contributo tariffario riconosciuto, lasciando inalterata la relativa formulazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
  - b) esplicitare le motivazioni sottostanti la scelta del valore di 260 €TEE del corrispettivo da erogarsi al Gestore dei Servizi Energetici per l'emissione di TEE non derivanti da progetti;
  - c) dettagliare quale sia la quantità massima di TEE non derivanti da progetti che può essere emessa dal Gestore dei Servizi Energetici ogni anno, modificando il disposto indicato nello schema di decreto;
  - d) chiarire le modalità di riscatto dei TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE con TEE generati attraverso la realizzazione di progetti e, in particolare, i termini temporali entro cui sia possibile effettuare tale riscatto;
  - e) tenere conto che debbano essere minimizzati gli oneri sui clienti finali neutralizzando i potenziali benefici economici per i distributori che riscattino TEE non derivanti da progetti, per effetto della differenza tra il prezzo di riscatto e la valorizzazione dei titoli acquisiti allo scopo;
  - f) definire specifiche modalità di utilizzo degli oneri nelle disponibilità del Gestore dei Servizi Energetici dopo l'emissione dei TEE non derivanti da progetti, affinché tale gettito possa essere utilizzato, fin dal primo anno, al fine di minimizzare l'onere sui clienti finali dei certificati bianchi, pur con l'esigenza di essere utilizzabile in caso di riscatto;
3. di suggerire, a complemento di quanto previsto al precedente punto 2., di valutare gli elementi di cui alla parte motiva del presente provvedimento e di prevedere:
  - g) in merito all'obbligo di comunicazione da parte del Gestore dei Mercati Energetici di maggiori informazioni societarie sui partecipanti ai mercati dei TEE, appositi obblighi conoscitivi a carico di questi ultimi, al fine di evidenziare interrelazioni societarie tra essi, nonché un esplicito mandato di monitoraggio allo stesso Gestore;
  - h) specifiche informative da parte del Gestore dei Servizi Energetici in merito alle stime di disponibilità di TEE;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
5. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*